



COPIA

CITTA' DI OVADA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

N. 78 R.V.

N. _____ Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI -

L'anno duemilaundici addì sei del mese di giugno alle ore quindici nella Sala Municipale riservata per le riunioni.

Nelle forme legali è stata oggi convocata la **GIUNTA COMUNALE**.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
ODDONE ANDREA LUIGI	SINDACO	No
CANEVA SABRINA	VICE SINDACO	Si
BRIATA ROBERTO	ASSESSORE	No
FERRARI SILVIA	ASSESSORE	Si
GAGGERO FLAVIO	ASSESSORE	Si
LANTERO PAOLO GIUSEPPE	ASSESSORE	Si
OLIVIERI GIOVANNI BATTISTA	ASSESSORE	Si
SUBRERO SIMONE	ASSESSORE	Si

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale Signora **CAROSIO Dr.ssa ROSSANA**.

Riconosciuta legale l'adunanza la Signora **CANEVA SABRINA - VICE SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: MODIFICA AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione di G. C. n° 306 del 2/10/1995;

Ritenuto opportuno specificare all'interno dello stesso le regole che il Comune di Ovada intende fissare per l'esposizione di bacheche su immobili privati;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;

Visto il parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art.97, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;

DELIBERA

di modificare come segue il Capo I del vigente Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione di G. C. n° 306 del 2/10/1995:
la parte:

"Classe 6 - Impianto di pubblicità o propaganda

6.1 - E' qualificato tale qualsiasi manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, con le definizioni di cui alle classi precedenti; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

6.2 - Nei centri abitati l'installazione in via temporanea o permanente di tali mezzi non è consentita sugli edifici di cui al secondo comma dell'art. 7 del regolamento e nel centro storico. Nelle zone stabilite dal primo e terzo comma dello stesso articolo può essere consentita solo per periodi temporanei e per manifestazioni, avvenimenti, iniziative che si tengono in dette zone o negli edifici alle quali alle stesse danno accesso o sono adiacenti.

6.3 - Nei centri storici l'installazione temporanea degli impianti predetti può essere consentita, subordinatamente alle limitazioni e condizioni da prevedersi nell'autorizzazione.

6.4 - Lungo le strade comunali, fuori dei centri abitati, si osservano le disposizioni richiamate dal primo comma dell'art. 8 del regolamento.

6.5 - L'istanza per la posa in opera permanente dei manufatti appartenenti alle classi 1, 2, 5 e 6 dovrà ottenere l'apposita autorizzazione edilizia."

è sostituita dalla seguente:

"Classe 6 - Bacheche

6.1 - Si definisce bacheca una vetrinetta accessibile dall'esterno, esposta al pubblico, contenente scritti, immagini con finalità pubblicitarie, divulgative, informative, culturali.

6.2 - L'installazione temporanea di bacheche su immobili privati è consentita solo per l'esposizione di messaggi, mai di oggetti, strettamente attinenti all'attività svolta nell'adiacente esercizio di riferimento ed e' subordinata all'autorizzazione comunale rilasciata dal responsabile del settore tecnico o suo delegato, che ha anche valore di autorizzazione all'occupazione di soprassuolo pubblico. Tale autorizzazione ha durata triennale ed e' rinnovabile alla scadenza con richiesta scritta della parte interessata.

6.3 - Quando l'installazione delle bacheche sia richiesta nel centro storico il rilascio della suddetta

autorizzazione è subordinato al parere favorevole della Commissione Edilizia, atto a verificarne il corretto inserimento nel contesto architettonico. Le autorizzazioni per il restante territorio possono essere rilasciate senza il parere della Commissione Edilizia dal Responsabile del Settore Tecnico nel rispetto delle normative in vigore.

6.4 - In caso di esecuzione di lavori sia pubblici che privati che richiedono la temporanea rimozione della bacheca il titolare dell'autorizzazione deve provvedere alla rimozione e alla eventuale ricollocazione in pristino, con le modifiche resesi necessarie a propria cura e spese.

6.5 - L'autorità Comunale, può, con atto motivato, in ogni momento, procedere alla revoca della autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per ragioni di pubblica utilità senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

La revoca della concessione della bacheca da parte del Comune può altresì avvenire per i seguenti motivi:

a) Utilizzo della bacheca per scopi diversi da quelli consentiti dal presente regolamento o realizzate non in conformità al presente regolamento.

b) Manifesta incuria nella manutenzione della bacheca.

c) Esposizione di materiale recanti foto o messaggi non consoni alla pubblica morale o alla Legge.

6.6 - Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di una domanda nominativa corredata dalla seguente documentazione:

a) Generalità del richiedente

b) Motivazione e modalità di impiego della bacheca

c) Disegno in scala della bacheca e del suo posizionamento

d) Relazione illustrativa nella quale siano precisati materiali utilizzati e colori da impiegare

e) Fotografie dell'esatta ubicazione della bacheca

f) Autorizzazione del proprietario del bene sul quale la bacheca insisterà.

Il richiedente verrà considerato come titolare e responsabile della bacheca.

6.7 - Le bacheche dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- il telaio può essere realizzato con i seguenti materiali:

a) centro storico :

- legno scuro, noce o similare;

- legno laccato dei colori marrone, verde, grigio, nero;

- ferro battuto con finitura di colore grigio scuro o nero;

- previo parere favorevole della Commissione Edilizia, potrà essere concesso l'utilizzo di telai dello stesso materiale e colore degli infissi degli adiacenti locali sede dell'attività qualora migliorativi sotto il profilo dell'inserimento architettonico.

b) aree esterne al centro storico :

- oltre ai materiali di cui al punto a) e' concesso l'uso di profilati di alluminio e/o pvc, purché consono al contesto architettonico nel quale sono inserite.

- la specchiatura sia fissa che mobile può essere realizzata nei seguenti materiali:

- Vetro trasparente incolore stratificato o temperato;

- Metacrilato trasparente incolore.

- l'ingombro massimo ammesso è di 90 cm².

- le bacheche non dovranno avere spigoli o emergenze tali da risultare pericolose per l'incolumità dei passanti e non potranno essere incassate nella muratura.

6.8 - Le bacheche, nel numero massimo di una per ogni esercizio, potranno essere autorizzate solo se attigue ai locali sede dell'attività. Nel caso avvenga il trasferimento o la chiusura dell'attività si avrà l'automatica decadenza dell'autorizzazione e la bacheca dovrà essere contestualmente rimossa.

Nel caso di subentro nell'attività e' consentito il mantenimento della bacheca precedentemente autorizzata, previa specifica richiesta dei subentranti.

6.9 - Sono fatte salve le installazioni di bacheche già precedentemente autorizzate dal Comune.

Classe 7 - Impianto di pubblicità o propaganda

7.1 - E' qualificato tale qualsiasi manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di

prodotti che di attività e non individuabile, con le definizioni di cui alle classi precedenti; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

7.2 - Nei centri abitati l'installazione in via temporanea o permanente di tali mezzi non è consentita sugli edifici di cui al secondo comma dell'art. 7 del regolamento e nel centro storico. Nelle zone stabilite dal primo e terzo comma dello stesso articolo può essere consentita solo per periodi temporanei e per manifestazioni, avvenimenti, iniziative che si tengono in dette zone o negli edifici alle quali alle stesse danno accesso o sono adiacenti.

7.3 - Nei centri storici l'installazione temporanea degli impianti predetti può essere consentita, subordinatamente alle limitazioni e condizioni da prevedersi nell'autorizzazione.

7.4 - Lungo le strade comunali, fuori dei centri abitati, si osservano le disposizioni richiamate dal primo comma dell'art. 8 del regolamento.

7.5 - L'istanza per la posa in opera permanente dei manufatti appartenenti alle classi 1, 2, 5 e 6 dovrà ottenere l'apposita autorizzazione edilizia."



CITTA' DI OVADA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

OGGETTO: MODIFICA AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Ovada, 30 GIU. 2011




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Mauro GROSSO)

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico, esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Ovada, 3 GIU. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Rossana CAROSIO)

Letto, approvato e sottoscritto.

All'originale firmati:

IL PRESIDENTE
S. Caneva

IL SEGRETARIO GENERALE
Carosio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Segretario sottoscritto certifica che il presente verbale trovasi in pubblicazione, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal - 9 GIU 2011 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ovada,
- 9 GIU 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
(CAROSIO Dr.ssa Rossana)
F.to: Carosio

E' copia in carta libera ad uso amministrativo.

Ovada,

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

- a sensi art. 134 - c. 3 - D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 in data _____

IL SEGRETARIO GENERALE